



COMUNE DI MELICUCCO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del

CAPO I DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

CAPO II REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 8 - Oggetto del Regolamento

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

CAPO III REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 11 - Oggetto del Regolamento

Articolo 12 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 13 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 14 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 15 – Entrata in vigore

CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Sono esclusi dal presente regolamento i carichi affidati ad Agenzia Entrate- Riscossione.

6. Il Concessionario su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 ottobre 2026 comunica nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario metteranno a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì la scelta di effettuare un pagamento in unica soluzione oppure di accedere all'opzione di pagamento rateale con un nero di rate definite in base all'ammontare del debito, come declinato nel comma 2 del presente articolo. La comunicazione contenente il piano di pagamento deve essere trasmessa con le modalità indicate nella dichiarazione stessa.

2. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero di rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- a) versamento unico: entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di adesione dell'Istante;

b) nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso soggiacerà, a seconda dell'importo definibile, a piani di rateizzazione differenziati secondo i seguenti scaglioni:

- Fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
 - Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
 - Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
 - Da 25.001 euro a 100.000 euro in 54 rate bimestrali;
- L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00;

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. La facoltà di definizione agevolata prevista nel presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito dilazioni concesse dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In tal caso, al fine di determinare l'ammontare del dovuto non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e di interessi, compresi quelli di dilazione, che restano acquisiti e non rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione già emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero

coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO II -REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 8 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo²;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione³.

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro i 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

È ammesso l'accesso ai piani di rateizzazione differenziati secondo i seguenti scaglioni:

- Fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
- Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
- Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
- Da 25.001 euro a 100.000 euro in 54 rate bimestrali;

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*⁴, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

CAPO III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 11 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi/ carenti versamenti tributari alla data del 1° gennaio 2026;

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente capo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

Articolo 12 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata è:

- l'omesso o carente versamento dei tributi comunali dovuti fino al 31 dicembre al 2025;

- le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente capo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione fino al 31 dicembre 2025.

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 13 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 12, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune/ Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune/Concessionario entro 60 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) Versamento unico: entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- b) È ammesso l'accesso ai piani di rateizzazione differenziati secondo i seguenti scaglioni:
 - o Fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
 - o Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
 - o Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
 - o Da 25.001 euro a 100.000 euro in 54 rate bimestrali;

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune/Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 14 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la

definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art 124 del D.Lgs. 267/2000, salvo che in fase di approvazione sia stata dichiarata l'immediata eseguibilità.

2. Il Presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 108, della legge 30 dicembre 2025 n. 199.